

Spett.le
**CONSOB – Commissione Nazionale per
le Società e per la Borsa**
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 - Roma

VIA SIPE

**CMS Adonnino Ascoli &
Cavasola Scamoni**
Via A. Depretis, 86
00184 Roma
Italia
T +39 06 47815 1
F +39 06 48375 5

Galleria Passarella, 1
20122 Milano
Italia
T +39 02 8928 380 0
F +39 02 4801 291 4

cms.law

18 marzo 2022

**OGGETTO: OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE “MODIFICHE AL
REGOLAMENTO INTERMEDIARI PER L’ADEGUAMENTO NAZIONALE ALLA DIRETTIVA (UE) 2021/338 CHE MODIFICA MIFID II NELL’AMBITO DEL CAPITAL MARKETS RECOVERY PACKAGE, AGLI ATTI DELEGATI DI IMPLEMENTAZIONE DELLE NORMATIVE MIFID II, UCITS E IDD IN TEMA DI FINANZA SOSTENIBILE, NONCHÈ ALLA DIRETTIVA (UE) 2019/2034 CHE MODIFICA MIFID II IN MATERIA DI REVERSE SOLICITATION. ULTERIORI INTERVENTI DI MODIFICA.”**

Spettabile Commissione,

Io scrivente studio legale CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni (di seguito, per brevità, “CMS”) desidera innanzitutto ringraziare per l’opportunità di partecipare alla consultazione pubblica in oggetto, relativa alle modifiche al Regolamento n. 20307 del 15 febbraio 2018, concernente la disciplina degli intermediari (di seguito il “**Regolamento Intermediari**”), avviata in data 17 febbraio 2022 (il “**Documento di Consultazione**”).

Si autorizzano la pubblicazione e la divulgazione del presente contributo.

Per eventuali chiarimenti, si prega di contattare l’Avv. Paolo Bonolis (indirizzo email: paolo.bonolis@cms-aacs.com; telefono: 06478151).

Questa lettera contiene informazioni confidenziali per uso esclusivo del destinatario. Qualsiasi uso o rivelazione del contenuto non autorizzato è proibito. Se avete ricevuto questa lettera per errore vi preghiamo di comunicarcelo e di distruggere l’originale.

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari. In alcune circostanze, CMS è utilizzato come marchio o denominazione di uno o di tutti gli studi aderenti. Per ulteriori informazioni consultare il sito cms.law.

Uffici CMS: Aberdeen, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bogotá, Bratislava, Bristol, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Casablanca, Città del Messico, Colonia, Dubai, Düsseldorf, Edimburgo, Francoforte, Funchal, Ginevra, Glasgow, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Kiev, Lima, Lione, Lipsia, Lisbona, Londra, Luanda, Lubiana, Lussemburgo, Madrid, Manchester, Milano, Mombasa, Monaco, Monaco di Baviera, Mosca, Muscat, Nairobi, Parigi, Pechino, Podgorica, Poznań, Praga, Reading, Riad, Rio de Janeiro, Roma, Santiago del Cile, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Singapore, Siviglia, Skopje, Sofia, Stoccarda, Strasburgo, Tirana, Utrecht, Varsavia, Vienna, Zagabria e Zurigo.

Le osservazioni al Documento di Consultazione che CMS intende porre all'attenzione di Codesta Spettabile Autorità concernono gli interventi di modifica delle disposizioni contenute nel Regolamento Intermediari finalizzati all'adeguamento della normativa domestica alla Direttiva (UE) 2019/2034 che modifica la Direttiva Mifid II in materia di *reverse solicitation*.

Al riguardo, si chiede a Codesta Spettabile Commissione di valutare l'opportunità, nell'ambito delle modifiche in oggetto, di riformulare l'art. 25 del Regolamento Intermediari al fine di chiarire che la disciplina in materia di cd. *reverse solicitation* si applica anche alla prestazione dei servizi di investimento da parte di banche di paesi terzi nei confronti di clienti al dettaglio e dei clienti professionali su richiesta.

Segnatamente, l'attuale formulazione dell'art. 25 del Regolamento Intermediari prevede l'applicabilità del regime di *reverse solicitation* ai clienti al dettaglio o professionali su richiesta solo ove il prestatore di servizi sia "un'impresa di paesi terzi diversa dalla banca".

Inoltre, in virtù del richiamo alle disposizioni del Titolo VIII del Regolamento (UE) n. 600/2014 operato dagli artt. 28 comma 5 e 29-ter comma 6 del Testo Unico, il regime di *reverse solicitation* si rende applicabile anche ai servizi e attività di investimento prestati sia da imprese di investimento di paesi terzi, sia da banche di paesi terzi nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali di diritto.

Alla luce delle norme sopra citate, risulterebbe esclusa dal campo di applicazione del regime di *reverse solicitation* l'ipotesi in cui il prestatore di servizi di investimento sia una banca di paesi terzi operante nei confronti di clienti al dettaglio o professionali su richiesta, in contrasto con quanto previsto dalla Direttiva Mifid II (art. 42).

Tenuto conto di quanto sopra, CMS chiede a Codesta Spettabile Autorità di voler riformulare l'art. 25 del Regolamento Intermediari al fine di chiarire che l'esenzione ivi prevista si applica anche all'ipotesi in cui un cliente al dettaglio o professionale su richiesta ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del Testo Unico, stabilito o situato in Italia, avvii di propria iniziativa esclusiva la prestazione di un servizio di investimento o l'esercizio di un'attività di investimento da parte di un'impresa di paesi terzi, sia essa una banca o un'impresa d'investimento.

Restiamo a disposizione di Codesta Spettabile Commissione per fornire qualsiasi ulteriore chiarimento in merito alle osservazioni contenute nel presente documento.

Con osservanza

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

Prof. Avv. Paolo Bonolis

Avv. Maria Giovanna Pisani

Avv. Alfredo Gravagnuolo